

CONVENZIONE “SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI DELLA CITTA’ DI SCICLI.”

Rep. n. _____ del _____

TRA

Il **COMUNE DI SCICLI** di seguito denominato “*Comune*”, con sede a Scicli (RG), Via Francesco Mormino Penna 2, Codice Fiscale 00080070881, rappresentato dall’Ing. Andrea Pisani, nato a Cernusco Sul Naviglio, il 17/12/1973, in qualità di Titolare E.O. V Settore, domiciliato per la funzione nella Casa comunale di Scicli, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’Amministrazione che rappresenta;

E

Il Sig. Marinero Francesco, nato il 18/12/1969 a Catania e residente in Scicli Via Monviso n. 8, in qualità di rappresentante legale rappresentante dell’Associazione “**Comitato Cava Santa Maria La Nova**” C.F. , **90010470889**, sita in Scicli, via Scala n. 63, di seguito denominato “*Contraente*”.

PREMESSO CHE

- L’Amministrazione Comunale di Scicli, nell’ambito delle politiche di salvaguardia e cura dell’ambiente, in armonia con le previsioni della Costituzione, nella parte in cui promuove le forme di collaborazione tra cittadini e le Amministrazioni, intende procedere all’approvazione di un proprio regolamento riguardante “*la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della città di Scicli*”.
- Che tale regolamentazione si applicherà nei casi di collaborazione che potrà essere avviata sia su sollecitazione dell’ente che su iniziativa dei cittadini, che hanno come scopo, senza fini di lucro, la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano, con esclusione, dalla superiore previsione, dei servizi essenziali garantiti, questi, dall’ente comunale, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.
- Che la collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della città potrà essere avviata da cittadini singoli, associati, comitati territoriali di prossimità, formazioni sociali anche informali o di natura imprenditoriale.
- Con questa iniziativa tutti potranno portare il proprio contributo al miglioramento dei *beni comuni urbani*, nella consapevolezza che detti beni, di cui al patrimonio comunale, appartengono alla collettività.
- Che l’adozione e la cura dei beni comuni urbani della città sarà normata da una convenzione sottoscritta tra le parti.
- Il contraente avrà la facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione con l’Ente per mezzo dell’installazione di un cartello informativo collocato in sito;
- La partecipazione diretta dei cittadini, alla cura e gestione dei beni comuni urbani della città ha la duplice finalità di recuperare ambiti urbani in stato di abbandono e soprattutto di instaurare una partecipazione attiva della cittadinanza che senta propri porzioni di territorio, in quanto, adottare e gestire un bene comune è un concreto gesto di partecipazione, che permette a cittadini, scuole, imprese e associazioni di partecipare responsabilmente alla gestione dei beni comuni nella forma condivisa.

VISTO IL “REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI DELLA CITTA’ DI SCICLI”;

VISTA la nota prot. n° 21062 del 12/06/2025 con la quale il Sig. Marinero Francesco, nella qualità di Presidente dell’Associazione “Comitato Cava Santa Maria La Nova”, C.F. 90010470889 chiede di poter stipulare la convenzione “*sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della città di Scicli.*”

VERIFICATI da personale tecnico del Settore V (*competenza Ufficio Patrimonio*) lo stato dei luoghi, nonché la documentazione presentata dalla Sig. Marinero Francesco a nome dell’Associazione “**Comitato Cava Santa Maria La Nova**”, attestante il programma dettagliato degli interventi che si intendono eseguire per implementare e valorizzare l’area pubblica, in Scicli alla Via Dolomiti s.n.c., adiacente il ristorante la “Grotta”, ricadente in catasto ai foglio 146 e 148, spazi pubblici, della superficie di circa mq. 450,00, mediante l’installazione di un info-point, costituito da un manufatto prefabbricato in legno delle dimensioni di circa m. 3.00 x 3.00, a servizio

dei turisti.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, DATO ATTO CHE LE PREMESSE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
PROTOCOLLO SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

ART. 1

Con la presente convenzione il Comune procede all'affidamento al Contraente delle attività di gestione e valorizzazione (allestimento, tutela e manutenzione) dell'area di proprietà comunale sita in in Scicli alla Via Dolomiti s.n.c., adiacente il ristorante la "Grotta", ricadente in catasto ai foglio 146 e 148, spazi pubblici, della superficie di circa mq. 450,00, di cui all'allegata planimetria (Allegato 1), facente parte integrante della presente convenzione.

Ai fini dell'adozione, per beni comuni urbani di proprietà comunale si intendono:

- a) Immobili
- b) Spazi pubblici
- c) Aree attrezzate;
- d) Aree bauletti stradali, rotatorie e spartitraffico;
- e) Aree di pertinenza plessi scolastici;
- f) Aree centro storico;
- g) Aree pubbliche generiche di proprietà comunale.

ART. 2

Il Contraente dovrà provvedere a propria cura e spesa, e senza nulla pretendere dall' Amministrazione, a realizzare tutti i lavori di allestimento e manutenzione ordinaria del bene affidato in gestione (opere di arredo, verde, impianti elettrici, idraulici, opere d'arte e tutto quanto rientrante nella manutenzione ordinaria) coerentemente a quanto previsto dalla proposta redatta dallo stesso contraente, approvata dall' Amministrazione comunale e consistente in:

- a) la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento rifiuti e quant' altro necessario rientrante nell'ambito della tutela, cura e manutenzione del bene affidato in gestione;
- b) E' prevista anche la riconversione dell'area e/o immobile, previa specifica progettazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia e previa acquisizione di pareri e nulla osta rilasciati dagli uffici competenti alla tutela del bene oggetto della convenzione condivisa.

ART. 3

L' approvazione dei progetti e dei programmi di manutenzione è demandata ai settori di competenza, previo avallo del *Ufficio Patrimonio* che eserciterà anche le funzioni di verifica in merito alla corretta attuazione della presente convenzione (controllo dei lavori durante la fase di esecuzione e effettuazione sopralluoghi per verificare lo stato di manutenzione del bene concesso in gestione).

ART. 4

Al Contraente potrà essere richiesta la disponibilità a collaborare all' esecuzione e realizzazione condivisa di opere da realizzare nell' ambito del medesimo sito, a cura dell' Amministrazione Comunale.

ART. 5

Il Contraente dovrà segnalare tempestivamente all' Amministrazione Comunale ogni eventuale esigenza di interventi straordinari (quali, ad esempio: guasti dovuti ad usura o atti vandalici e conseguenti necessità di riparazione di impianti, attrezzature, arredi, etc. presenti nelle aree; abbattimenti di alberi a rischio, etc.).

ART. 6

L' area/il bene/l'immobile dovrà essere conservato nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima cura e diligenza. Ogni variazione, innovazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune.

ART. 7

E' a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria.

E' a carico del contraente la manutenzione ordinaria.

Inoltre sono a carico del contraente che faranno parte integrante della presente convenzione i seguenti obblighi:

- assumersi ogni responsabilità in relazione ad incidenti di qualsiasi natura che possono derivare alle persone e/o cose in seguito allo svolgimento delle attività che si svolgeranno all'interno dei locali;
- farsi carico delle volture dell'utenza idrica ed elettrica e di eventuali adeguamenti degli impianti;
- farsi carico di ogni incombenza amministrativa ed organizzativa inerente lo svolgimento delle varie iniziative, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità che possa derivarne in tal senso;

- di sollevare, pertanto, l'Amministrazione Comunale da tutti gli obblighi derivanti dalla manutenzione della suddetto immobile, che sarà esclusivamente a carico della predetta Associazione.

ART. 8

L' Amministrazione comunale, per qualsiasi propria necessità, in qualsiasi momento e senza darne comunicazione preventiva, può utilizzare, in toto o in parte, l'immobile oggetto della convenzione anche modificandone sostanzialmente le caratteristiche in opere ed impianti.

ART. 9

E' vietato al Contraente sub-affidare a terzi le attività oggetto della presente convenzione.

Il Contraente si impegna altresì a non alterare le caratteristiche del bene affidato in gestione, non impedendone in alcun modo la fruibilità, che deve conservare l'originaria destinazione, accessibile a chiunque, nei limiti e con le modalità stabiliti in materia dall'Amministrazione comunale.

La presente convenzione non rappresenta elemento preferenziale per il rilascio di eventuali autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali sullo stesso sito.

È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dalla presente convenzione.

ART. 10

E' consentito al Contraente l'applicazione *in situ* di un pannello rappresentante l'attività svolta dal Contraente, di dimensioni non superiori a cm 50 x 50, preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale.

L' applicazione di tale pannello non comporta pagamento d' oneri in base al regolamento comunale sulla disciplina della pubblicità e delle affissioni.

ART. 11

Il Contraente dovrà consentire l' effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti, ricadenti sull' area/bene/immobile oggetto della convenzione, a cura del Comune o di altri Enti interessati a lavori di carattere pubblico.

ART. 12

La presente convenzione ha durata di **mesi 36 (trentasei)** a far data dalla stipula della stessa. Prima della scadenza della convenzione, il contraente potrà richiederne il rinnovo annuale mediante presentazione di apposita istanza presso il competente *Ufficio Patrimonio*. Tale Servizio provvederà ad autorizzare il rinnovo, previa effettuazione delle opportune verifiche circa la sussistenza delle condizioni per l'eventuale rinnovo della convezione.


Nel caso in cui il Contraente risultasse inadempiente, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà sospendere o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente subiti e ad incamerarne la cauzione.

Qualora il Contraente intenda recedere dalla convenzione in oggetto, deve darne preavviso per iscritto con almeno trenta giorni d'anticipo dalla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione.

ART. 13

Per quanto non regolamentato da presente atto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con detto disciplinare.

Per il Contraente



Per il Comune di Scicli
Il Titolare E.Q. Settore V
